

18 NOV. 2010

## **STATUTO**

### **Art. 1**

1. E' costituita l'associazione di volontariato, denominata:

#### **PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE**

l'associazione non ha legami politici, non persegue finalità politiche, nè confessionali. L'associazione non persegue fini di lucro. L'associazione è autofinanziata e autogestita.

2. L'associazione ha sede in via Campagnol di Tombetta, 41 nel comune di Verona.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 2**


1. L'associazione di volontariato PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n.266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti, disciplina nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

### **Art. 3**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce insieme col regolamento le regole fondamentali di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **Art. 4**

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.



#### **Art. 5**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

#### **Art. 6**

1. L'associazione di volontariato PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

#### **Art. 7**

1. Gli scopi dell'associazione sono: la tutela dell'ambiente inteso come bene supremo e vitale per la collettività; la salva guardia dell'integrità e la tutela del territorio boschivo e rurale delle zone protette sia demaniali che private nonché della fauna e della flora in essi compresi, sia spontaneamente che su richiesta e/o in collaborazione con le autorità preposte. Inoltre si prefigge la tutela del mare e di tutti i bacini idrici interni al territorio e della fauna in essi compresa. A mezzo di propri agenti l'Associazione promuove la più efficace applicazione dell'art. 727 del Codice Penale, e delle disposizioni stabilite in altre Leggi o Regolamenti dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali di PROTEZIONE DEGLI ANIMALI. La predetta azione di salvaguardia sarà rivolta, in particolare, alla tutela:
  - a) - delle zone verdi pubbliche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna in esse compresa;
  - b) - dei parchi naturali, previa richiesta e secondo le indicazioni dei rispettivi Consorzi di gestione;

- c) - degli invasi di deflusso delle acque di sgrondo, previa richiesta ed in collaborazione dei Consorzi di bonifica preposti;
- d) - dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale.

Su richiesta delle Autorità competenti e nei limiti delle disposizioni da esse impartite, l'Associazione collaborerà in attività tecnico-conoscitive, quali sopralluoghi, controlli e via di seguito.

L'Associazione persegue, quale fine statutario fondamentale, la PROTEZIONE CIVILE ed attività antincendio; a tal fine curerà in modo particolare la preparazione dei propri iscritti, partecipando alle prove generali di simulazione di calamità naturali organizzate dagli Enti Pubblici preposti e attuando corsi di addestramento finalizzati, in particolare, all'attività preventiva. Su richiesta degli Enti promotori e, se del caso, previa autorizzazione prefettizia, l'Associazione potrà collaborare all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche che, operando ove sia necessario in stretta collaborazione e sotto il diretto controllo delle Forze dell'Ordine, secondo le direttive ricevute.

#### **Art. 8**

1. L'associazione di volontariato PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE opera nella provincia di VERONA nella regione del VENETO.
2. Essa intende operare anche in altre regioni ed in altri stati europei ed extra-europei.

#### **Art. 9**

1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi dallo spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Presidente sempre che l'interessato abbia superato con esito positivo il corso base per aspiranti e che sia in regola con la documentazione richiesta.

#### **Art. 10**

1. Gli aderenti all'associazione da almeno un anno, hanno il diritto di eleggere il comitato direttivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

#### **Art. 11**

Gli aderenti all'associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento dell'associazione, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a svolgere la propria attività in base ai programmi predisposti dal comitato direttivo, in modo gratuito e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il primo semestre dell'anno di riferimento;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

#### **Art. 12**

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dal comitato direttivo, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.

#### **Art. 13**

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - l'assemblea;
  - il comitato direttivo;
  - il collegio dei probiviri;
  - il presidente;
  - il presidente onorario.

#### **Art. 14**

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, hanno diritto al voto solamente gli associati che abbiano almeno un anno di anzianità all'interno dell'associazione stessa.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

#### **Art. 15**

1. L'assemblea si riunisce ogni trimestre oppure su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

#### **Art. 16**

In 1° convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati effettivi, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In 2° convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente ed i membri del comitato direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica allo statuto di cui al successivo art.17.

#### **Art. 17**

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti che abbiano almeno un anno di anzianità.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di 2/3 di voti degli aderenti all'associazione, presenti all'assemblea, aventi almeno un anno di anzianità.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

#### **Art. 18**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede della organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

#### **Art. 18bis**

1. Il comitato direttivo è composto da tre membri ed è eletto dall'assemblea tra i propri componenti che abbiano proposto la propria candidatura con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede, con data del timbro postale precedente non meno di quindici giorni dalla data della riunione, inoltre per essere eletti occorre essere maggiorenni ed avere un'anzianità all'interno dell'associazione di almeno due anni.
2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre i membri eletti.

#### **Art. 18 ter**

Il comitato direttivo al fine di meglio rappresentare l'associazione, e/o premiare associati che abbiano contribuito e contribuiscano allo sviluppo ed al buon nome dell'associazione, nomina il presidente onorario dell'associazione.

Il presidente onorario decade automaticamente alla scadenza del presidente in carica e può essere rieleggibile.

#### **Art. 19**

1. Il presidente è eletto dall'assemblea degli aderenti che abbiano diritto al voto, con la maggioranza dei presenti.
2. Può essere eletto presidente il componente del comitato direttivo che sia maggiorenne, ed abbia un'anzianità all'interno dell'associazione di almeno due anni.

### **Art. 20**

1. Il presidente dura in carica 3 anni e può essere rieleggibile.
2. L'assemblea, con la maggioranza di 2/3 può revocare il comitato direttivo.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo comitato direttivo.

### **Art. 21**

1. Il presidente rappresenta l'associazione di volontariato, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'associazione di volontariato.
2. Il presidente presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

### **Art. 21 bis**

Il comitato direttivo nomina al suo interno il segretario, che verrà scelto tra i due vicepresidenti).

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;



- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- è a capo del personale (qualora l'associazione si avvallesse di personale dipendente).

#### **Art. 21 ter**

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea tra i dieci associati più anziani. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

#### **Art. 22**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) - beni, immobili e mobili;
  - b) - contributi;
  - c) - donazioni e lasciti;
  - d) - rimborsi;
  - e) - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - f) - ogni altro tipo di entrate.

#### **Art. 23**

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili posso essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla associazione stessa
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli aderenti.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 24**

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal comitato direttivo.
2. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

#### **Art. 25**

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal comitato direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal comitato direttivo, che delibera sulla

utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il presidente attua le delibere del comitato direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 26**

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione del comitato direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 27**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. Il comitato direttivo delibera sulla organizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera del comitato direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 28**

1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri. Gli obblighi e le responsabilità del liquidatore sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

2. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una organizzazione che persegue le medesime finalità o comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

#### **Art. 29**

1. Il bilancio dell'associazione di volontariato è annuale, e decorre dal 01/01/95.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 30**

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal presidente o dal comitato direttivo.  
Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal comitato direttivo.  
Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 31**

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea assoluta dei presenti.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea e con la maggioranza dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

#### **Art. 33**

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti vengono stipulate dal presidente come previsto dall'art. 21.

Copia delle convenzioni vengono custodite a cura del segretario come previsto nell'art. 21 bis.

#### **Art. 34**

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione di volontariato.

#### **Art. 35**

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

#### **Art. 37**

1. L'associazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro l'infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi per le attività svolte nell'ambito dell'associazione stessa.

#### **Art. 38**

1. Gli aderenti all'associazione sono assicurati per l'infortunio, malattia e per la responsabilità civile verso terzi per le attività svolte nell'ambito dell'associazione.

**Art. 39**

1. L'associazione di volontariato risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 40**

1. L'associazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**Art. 41**

1. L'associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.


**Art. 42**

1. L'associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà in modo particolare con il servizio forestale regionale, con il corpo forestale dello stato e gli enti preposti per la protezione civile.

Verona, 27 Ottobre 2010

Il Presidente

Conchetto Tommaso



Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3<sup>a</sup> - N. 8301

Liquidati € 5,16 (Alto csaute)

cinque / 16

Addi (data del timbro a calendario)

**18 NOV. 2010**

IL DIRETTORE

L'ADDETTO  
Valerio Mailli



Rev. 03